

COMUNICATO UFFICIALE N° 04 DEL 20/08/2026

COMUNICAZIONI

IL CONSIGLIO FEDERALE,

- nella riunione del 19 Agosto 2026;
 - ritenuto opportuno, alla luce di approfondimenti svolti sulla scorta dell'esperienza occorsa nelle stagioni sportive di apportare, per la stagione sportiva 2026/2027 una modifica all'art. 59 comma 1;
- Ciò premesso e considerato, il Consiglio Federale,

DELIBERA

Di apportare la seguente deroga alla normativa federale, per la stagione sportiva 2026-2027:

DEROGHE A REGOLAMENTO ORGANICO

Si riporta di seguito il **nuovo testo** dell'art. 59 comma 1 del Regolamento Organico:

(Persone ammesse nel recinto di giuoco)

1. In occasione di gare ufficiali sono ammesse nel recinto di giuoco, per le due squadre interessate, purché regolarmente tesserati per la stagione sportiva in corso e dopo l'identificazione da parte dell'arbitro, le seguenti persone:

- il Dirigente Responsabile;
- il Responsabile Tecnico;
- il Collaboratore Tecnico;
- il Massaggiatore;
- il Medico Sociale o un Accompagnatore della squadra;
- il preparatore atletico o dei portieri;
- **i calciatori di riserva fino ad un massimo di 9 (nove)**

Le suddette persone hanno l'obbligo di sostare sulla panchina assegnata alla propria Società sportiva/Club e di mantenere un comportamento corretto, cooperando nell'ambito delle proprie mansioni al regolare svolgimento della gara; in caso contrario l'arbitro, che esercita nei loro confronti tutti i poteri disciplinari a lui conferiti, può allontanarle dal recinto di giuoco.

Il Segretario Generale
Luigi Zafferani

Il Presidente
Marco Tura